

SEZIONE TERZA

1

**STATUTO
DELLA FEDERAZIONE
GIOVANILE EVANGELICA IN ITALIA
(FGEI)**

S.FG/1969

NOTA

Lo statuto della FGEI fu predisposto dal Consiglio della gioventù istituito nel 1962 e sottoposto all'approvazione delle tre organizzazioni denominazionali (FUV; GEM; MGB).

Approvato quindi dal Congresso giovanile del 1969 in cui per l'appunto venne istituita la FGEI, lo statuto venne modificato nei successivi Congressi del 1971, 1974, 1976, 1979, 1998, 2001, 2003, 2006, 2008 e 2013.

Il Sinodo con 28/SI/1970, prendendo atto dell'avvenuto scioglimento della FUV e della conseguente confluenza anche del movimento giovanile valdese nella FGEI, accolse nell'ordinamento della Chiesa la regolamentazione che la gioventù si era data.

Parimenti la Conferenza metodista decise circa la GEM (20/CM/1972).

Il Sinodo con 118/SI/2017 ha preso atto dello statuto nel suo testo aggiornato, che è qui pubblicato.

Lo statuto della FGEI viene indicato con la sigla S.FG/1969.

La Federazione

Art. 1 - La Federazione giovanile evangelica in Italia è costituita dalle unioni e dai gruppi giovanili evangelici e dai/dalle singoli/e giovani che si riconoscono uniti da una comune vocazione di testimonianza e accettano il comune fondamento di fede espresso nel preambolo dello statuto della Federazione delle Chiese evangeliche in Italia. Possono altresì far parte della Federazione organizzazioni o gruppi giovanili evangelici non organizzati in movimenti, operanti in Italia, o di lingua italiana operanti all'estero.

Art. 2 - La Federazione giovanile evangelica in Italia (FGEI) è un servizio reciproco tra le unioni e gruppi giovanili evangelici e i/le singoli/e giovani uniti dai principi di cui all'art. 1. Essa perciò intende:

- a) sostenere l'opera di formazione, testimonianza e servizio delle unioni o gruppi giovanili;
- b) coordinare e promuovere tutte le iniziative ed attività di interesse comune per le unioni o gruppi giovanili;
- c) manifestare nel settore giovanile la ricerca, tuttora in atto nel protestantesimo italiano, di una unità concreta che abbia la sua sostanza in un modo comune di vivere la testimonianza cristiana, nelle strutture organizzative unitarie;
- d) curare i rapporti con similari organizzazioni in Italia e all'estero.

Art. 3 - L'adesione alla Federazione è compatibile con il mantenimento di organi e statuti autonomi. Tuttavia i singoli movimenti, qualora rinunzino in tutto o in parte alla propria autonoma organizzazione, possono richiedere di essere rappresentati e organizzati direttamente dalla Federazione.

Art. 4 - Le unioni o gruppi giovanili aderenti alla Federazione direttamente o attraverso il movimento a cui appartengono, operanti nella stessa località, costituiscono, di norma, una unione o un gruppo unificato, sulla base di accordi o regolamenti di carattere locale. Tali accordi o regolamenti potranno prevedere sia il mantenimento di una autonoma organizzazione ed attività delle unioni o gruppi componenti nel

quadro dell'unione o gruppo unificato, sia la loro cessazione. In quest'ultimo caso gli organi dell'unione o gruppo unificato, assicureranno comunitariamente i rapporti con tutti i singoli movimenti cui appartengono le unioni o gruppi giovanili che hanno concorso a costituirlo.

Art. 5 - Gli organi della Federazione sono:

- a) a) il congresso della FGEI;
- b) b) il consiglio della FGEI.

Il congresso

Art. 6 - Il congresso della FGEI è costituito con voce deliberativa:

- a) dai/dalle 7 componenti del consiglio;
- b) dai/dalle revisori/e;
- c) da coloro che rappresentano la FGEI nei comitati di gestione dei centri di cui all'art. 10, lett. f);
- d) da uno/una rappresentante della World Student Christian Federation-Europe Region e uno/una rappresentante del Ecumenical Youth Council in Europe.
- e) dal o dalla rappresentante della FGEI nell'Assemblea della Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia;
- f) da coloro che come singoli o quali membri di un gruppo giovanile hanno aderito alla Federazione;

e con voce consultiva:

- a) dal direttore o direttrice dei centri giovanili di cui all'art. 10 lett. f);
- b) dal direttore o direttrice di "Gioventù evangelica".

Il congresso su proposta del consiglio, o di almeno dieci delegati/e, può chiamare a partecipare ai suoi lavori osservatori ed osservatrici con voce consultiva.

Art. 7 - Il congresso si riunisce in sessione ordinaria su convocazione del consiglio entro trenta mesi dalla precedente convocazione. Può riunirsi in sessione straordinaria nel corso del biennio su convocazione del consiglio della FGEI. L'assemblea è costituita e delibera validamente quando siano presenti la metà più uno dei suoi/delle sue componenti.

Art. 8 - Il congresso elegge per lo svolgimento dei suoi lavori, un ufficio di presidenza composto da un/una presidente e da due vicepresidenti, che subentra ad un/una presidente provvisorio/a, individuato dal consiglio.

L'ufficio di presidenza è eletto con votazione per scheda segreta, a maggioranza assoluta dei/lle votanti per quel che riguarda il/la presidente ed a maggioranza relativa per quel che riguarda i/le vicepresidenti. L'ufficio di presidenza provvede alla nomina dei segretari o segretarie e di assessori.

Non possono essere eletti/e all'ufficio di presidenza i/le componenti del consiglio della FGEI.

Art. 9 - Il congresso delibera a maggioranza assoluta dei/lle votanti, compreso/a tra questi chi si astiene, con votazione per alzata di mano. Si procede a votazione per appello nominale o per scheda segreta su richiesta di almeno un quarto dei membri del Congresso.

Art. 10 - Il congresso:

- a) delibera sulle materie indicate nell'articolo 2;
- b) esamina e discute il rapporto del consiglio ed i rendiconti da questo presentati;
- bbis) delibera circa le modalità di adesione alla Federazione;
- c) delibera circa l'ammissione di nuovi membri della Federazione, su specifica proposta del consiglio della FGEI;
- d) elegge il consiglio della FGEI;
- e) elegge una commissione di tre revisori/e dell'operato del consiglio;
- f) elegge tre rappresentanti nel comitato generale di Agape, due nel comitato generale di Ecumene, due nel comitato di Adelfia, uno nel comitato di Bethel.

Il consiglio

Art. 11 - Il consiglio della FGEI si compone di sette membri con voce deliberativa, eletti/e dal congresso con votazione per scheda segreta a maggioranza assoluta dei/delle votanti, che durano in carica da una sessione ordinaria del congresso all'altra. Le medesime persone non possono essere elette più di quattro volte consecutivamente. Nella composizione del consiglio va garantita l'interdenominazionalità.

Art. 12 - Fanno parte del consiglio, con voce consultiva, chi dirige opere per la gioventù a carattere nazionale e sovranazionale o chi lo/la sostituisce, chi dirige il periodico della Federazione "Gioventù evangelica" o un componente della redazione delegato/a, chi rappresenta la FGEI nell'Assemblea della Federazione delle Chiese evangeliche in Italia, il/la contact person della World Student Christian Federation - Europe Region, il/la national correspondent del Ecumenical Youth Council in Europe, coloro che rappresentano la FGEI nei comitati di gestione dei centri stessi elencati nell'art.10, lettera f) in numero di uno/a per ogni centro, un/a componente della redazione del Notiziario FGEI, un/a componente della redazione del Comunicazione web, i/le referenti territoriali. I suddetti membri del consiglio con voce consultiva devono essere convocati in una riunione del consiglio almeno una volta l'anno.

Art. 13 - Il consiglio, nella composizione di cui all'art. 11, elegge nel suo seno il segretario o la segretaria nazionale e i/le due vicesegretari/e nazionali. Il/la segretario/a nazionale e i/le due vicesegretari/e costituiscono la giunta del consiglio della FGEI. La giunta del consiglio, che si riunisce ogni qualvolta sia necessario, esegue i mandati del consiglio e decide direttamente sulle questioni di carattere urgente rientranti nelle competenze del consiglio medesimo.

Art. 14 - Il consiglio, nella composizione di cui all'art. 11, si riunisce almeno due volte l'anno, convocato e presieduto dal segretario o segretaria e delibera validamente quando siano presenti cinque dei suoi/delle sue componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei/delle votanti.

Art. 15 - Il consiglio:

- a) esegue le deliberazioni del congresso;
- b) amministra i fondi della FGEI;
- c) riceve le adesioni formulate secondo le modalità stabilite dal congresso di cui all'art. 10;
- d) formula proposte per il congresso, predispone il rapporto e i rendiconti da sottoporre al congresso e formula l'ordine del giorno per i lavori di questo; l'ordine del giorno deve contenere la materia di cui all'art. 10;
- e) nell'ambito delle materie di cui all'art. 2, in casi straordinari di necessità e di urgenza, adotta sotto la sua responsabilità provvedimenti provvisoriamente esecutivi fino alla ratifica del congresso;
- ebis) favorisce la materia di cui all'art. 2 lett. b) mediante la nomina di referenti territoriali;
- f) provvede alla pubblicazione di "Gioventù evangelica" e ne nomina il direttore o direttrice;
- g) provvede alla nomina del/la national correspondent del Ecumenical Youth Council in Europe;
- h) provvede alla nomina del/la contact person della World Student Christian Federation-Europe Region;
- i) provvede alla nomina del/la rappresentante della FGEI nell'Assemblea della Federazione delle Chiese evangeliche in Italia;
- l) provvede alla nomina della redazione del Notiziario FGEI e della redazione di Gioventù evangelica e della redazione Comunicazione web;
- m) nomina nei comitati di cui all'art. 10 lett. f) uno o più rappresentanti temporanei, nel caso di sopravvenuta vacanza;

Il consiglio provvede annualmente alle nomine di cui alla lett. ebis), f), g), h), i) e l).

Relativamente alle lettere f) e l) non possono essere nominate le stesse persone per un periodo superiore a 10 anni.

Art. 16 - Il/la segretario/a del consiglio, convoca e presiede il consiglio e la giunta, ne esegue le deliberazioni e li rappresenta.

Art. 17 - Le modifiche al presente statuto sono di competenza del congresso e devono essere proposte da almeno un terzo del congresso

stesso o dal consiglio della FGEI. Esse devono essere adottate con votazione del congresso validamente costituito a norma dell'art. 7.